

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via Cittadella, 25/a

50144 Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 15

Firenze, 10/02/2020

OGGETTO: DESTINAZIONE CARNI UNGULATI

Destinazione carni ungulati

Il Commissario dell'ATC 5 Firenze Sud

DELIBERA

Vista la legge regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori che all'art. 3 comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo e che nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Vista Delibera N. 41 del 20-01-2020 L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94" ed in particolare i punti 5, 6 e 7 nei quali si dispone:

5. di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter l.r. 3/94;
6. di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 l.r. 70/19 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di

Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

7. di consentire all'ATC di destinare parte dei capi di cui ai punti 4 e 5 per la beneficenza alimentare;

Visto l'art. 37 della suddetta l.r. 3/94, in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, debbono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Il Commissario dell'ATC5 Firenze Sud, dispone che i capi di Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 nonché nel territorio a caccia programmata venga così ripartito:

1. fino ad un massimo del 50% del quantitativo, espresso in Kg di carne di Ungulato eviscerato e spellato, sia destinato al rimborso dei costi sostenuti per l'intervento da parte dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 che partecipano all'intervento;
2. il restante quantitativo, espresso in Kg di carne di Ungulato eviscerato e spellato sia destinato a parziale risarcimento dei danni cagionati o potenziali, provocati da dette specie a proprietari o conduttori, con terreni ricadenti nell'area di intervento, così come indicati nell'atto autorizzativo;
3. Al fine di determinare l'importo di cui al punto 2 della presente delibera e dell'applicazione dell'art. 37 della l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter, relativo alla definizione dell'importo destinato a rifondere i danni, il valore di un Kg di carne di Ungulato eviscerato e spellato è fissato in 5 €;
4. non appena l'ATC avrà provveduto alla definitiva messa a punto delle procedure fissate nella Delibera N. 41 del 20-01-2020 per la realizzazione di almeno un Centro di Sosta ed alla attivazione delle convenzioni con i Centri di Lavorazione Selvaggina previsti dall'art. 37 comma 6 ter l.r. 3/94, dando di tale esito comunicazione alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze, il responsabile degli istituti di cui agli articoli 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94, in accordo con l'ATC e con il consenso dei cacciatori partecipanti all'intervento, non ritenendo necessario procedere a quanto disposto ai punti 1 e 2 della presente delibera, può disporre il trasporto dei capi abbattuti presso uno dei Centri di Sosta individuati dall'ATC o presso uno degli Istituti di Beneficenza alimentare individuati dall' ATC con apposita manifestazione di interesse, nel rispetto delle disposizione e della normativa vigente;

5. L'importo ricavato dai capi di Ungulati avviati a uno dei Centri di Sosta individuati dall'ATC secondo le procedure di cui al punto 4 della presente deliberazione è destinato dall'ATC, nella misura del 70%, al bilancio economico dell'Istituto stesso;
6. Per l'effettuazione di tutte le operazioni di gestione del/dei capo/i presso i Centri di Sosta è riconosciuto al soggetto che lo effettua un bonus economico nei confronti dell'ATC di € 25 a capo, quale contributo forfettario per le attività svolte e per il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
7. La consegna a qualsiasi titolo di carni avverrà previa compilazione e sottoscrizione di un apposito buono di consegna.

F.to in originale

Il Commissario

Piero Certosi